



N. 11472

# Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

IL DIRETTORE GENERALE

**VISTA** la legge n. 239 del 23 agosto 2004 di riordino del settore energetico, ed in particolare l'articolo 1, comma 8, lettera c), come modificato dall'articolo 16, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.249, che ha attribuito allo Stato compiti e funzioni in materia di oli minerali, intesi come oli minerali greggi, residui della loro distillazione e tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati e assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto, i biocarburanti ed i bioliquidi, prevedendo inoltre all'art. 1, comma 7 l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici;

**VISTO** il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con la legge 4 aprile 2012, n° 35, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", che agli articoli 57 e 57 bis ha individuato le infrastrutture ed insediamenti strategici per i quali, fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e le normative in materia ambientale, le autorizzazioni previste all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli impianti definiti costieri, d'intesa con le Regioni interessate;

**VISTO** l'articolo 16, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.249, che ha modificato l'articolo unico, comma 8, lettera c) della legge 23 agosto 2004, n.239, sostituendo le parole "il biodiesel" con le parole "i biocarburanti ed i bioliquidi", ed al comma 4 ha modificato l'articolo 57 della già menzionato decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 mediante la sostituzione al comma 1, lettera d) dello stesso articolo delle parole "di prodotti petroliferi" con le parole "di oli minerali", estendendo pertanto la definizione di oli minerali ad "*oli minerali greggi, residui della loro distillazione e tutte le specie e qualità dei prodotti petroliferi derivati ed assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto ed i biocarburanti ed i bioliquidi*";

**VISTO** il D.Lgs. n. 249 del 31 dicembre 2012, concernente la disciplina delle scorte di riserva di prodotti petroliferi ed in particolare l'articolo 16, commi 3 e 4;

**VISTO** che, ai sensi dei predetti artt. 57 e 57 bis del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con la legge 4 aprile 2012, n° 35, e successive modificazioni ed integrazioni, la Società **ITAL BI OIL** S.r.l., titolare in forza del decreto ministeriale n. 16755 dell'1 giugno 2000, della Determinazione Dirigenziale n.669 del 17 settembre 2007 della Regione Puglia e successiva "presa d'atto" in data 5 settembre 2011, n.17977 della stessa Regione Puglia, dell'impianto per la produzione di biodiesel sito in Monopoli (BA), della capacità di lavorazione di 230.000 t/a, e del deposito di stoccaggio di biodiesel della capacità di mc. 14.400, con istanza in data 3 giugno 2014 ha chiesto di essere autorizzata ad aumentare la capacità di stoccaggio del deposito a complessivi mc.23.400, mediante l'installazione di n. 6 serbatoi da mc. 1.500 ciascuno per biodiesel, n.1 serbatoio da mc. 1.500 per glicerina ed n.1 serbatoio da mc.1.500 per olio vegetale, evidenziando che i nuovi serbatoi sono già esistenti ed attualmente installati in posizione adiacente a quelli dell'impianto della Società Ital Bi Oil, in quanto facevano parte di un deposito energetico di oli vegetali;



**CONSIDERATO** che, ai sensi dei predetti artt. 57 e 57 bis del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con la legge 4 aprile 2012, n° 35, e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato, con nota protocollo n.0010802 del 30 giugno 2014, la Conferenza dei servizi che si è svolta in data 15 luglio 2014 ed in vista di ciò sono pervenuti i pareri favorevoli, con o senza prescrizioni, delle seguenti Amministrazioni ed Enti:

- ministeriale n.0022251 del 7 luglio 2014 con la quale il **Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare** – Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali – ha comunicato che per l'intervento in questione “non si rilevano competenze della scrivente Direzione Generale nell'ambito del procedimento in oggetto”;
- nota n. U.0013816 del 10 luglio 2014 con la quale il **Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Bari** ha richiesto alla Società ITAL BI OIL la presentazione di apposita istanza di valutazione progetto per le attività soggette ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R.151/2011, secondo “il Mod. PIN 1-2012 Valutazione del Progetto, corredata dalla documentazione ai fini antincendio prevista dal D.M. 7/08/2012”;
- nota in data 11 luglio 2014 con la quale la **Società ITAL BI OIL** ha trasmesso al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Bari la documentazione richiesta;
- ministeriale n. 80013 del 14 luglio 2014, con la quale l'**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli** – Direzione Centrale Legislazione e Procedure Accise e altre Imposte indirette, sentita la Direzione Interregionale delle dogane per la Puglia, il Molise e la Basilicata, ha espresso il proprio parere favorevole, subordinatamente all'osservanza di una serie di prescrizioni ed a condizione che la Società richiedente produca la documentazione integrativa riportata nella nota dell'Agenzia delle Dogane in argomento;

**CONSIDERATO** altresì che, in sede di Conferenza dei Servizi, la Società ha dichiarato di accettare le prescrizioni impartite dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed ha chiarito che, a seguito delle modifiche effettuate, ci sarà un cambio di destinazione d'uso nei serbatoi esistenti ed in particolare:

- serb n. 704 da olio vegetale a glicerina
- serb n. 703 da biodiesel ad olio vegetale
- degli 8 serbatoi di nuova acquisizione, n. 7 saranno destinati allo stoccaggio di biodiesel, mentre il serbatoio n. 605 sarà destinato a contenere olio vegetale;

**VISTA** inoltre la nota n.0035623 del 15 luglio 2014 con la quale il **Comune di Monopoli**, nel comunicare di non avere competenza alcuna sul procedimento di cui trattasi, ha comunicato altresì di rimettersi “alla valutazione della conferenza dei Servizi e..degli altri enti coinvolti”;

**VISTA** la ministeriale n.0014066 del 15 luglio 2014 con la quale il **Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Bari**, nel fare riferimento alla propria precedente nota n. U.0013816 del 10 luglio 2014, ha comunicato il proprio nulla osta all'aumento di capacità del deposito, “restando inteso che prima della messa in esercizio dei serbatoi oggetto di ampliamento, la Società dovrà presentare..dichiarazione di voltura secondo il Mod. PIN 7-2012..”;

**CONSIDERATO** che non sono pervenute osservazioni al verbale di conclusione della Conferenza



dei servizi che si è svolta in data 15 luglio 2014, trasmesso con nota prot. n. 0013913 del 16 luglio 2014, a tutti gli Enti e/o Amministrazioni interessati al procedimento;

**VISTA** la determina n.0017087 del 12 settembre 2014, con la quale è stato dichiarato concluso positivamente il procedimento avviato a seguito dell'istanza presentata dalla Società ITAL BI OIL S.r.l ;

**VISTA** la delibera della Giunta Regionale della Puglia n. 2176 del 27 ottobre 2014 con la quale la Regione ha espresso la propria intesa ai fini del rilascio della presente autorizzazione per l'ampliamento dello stoccaggio del deposito sito all'interno dell'impianto di produzione di biodiesel sito in Monopoli della Società ITAL BI OIL S.r.l :

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

La Società ITAL BI OIL S.r.l, con sede legale in San Pietro di Morubio (Verona), Via Orti, 1/A, è autorizzata ad ampliare lo stoccaggio del deposito fiscale a servizio dell'impianto di produzione di biodiesel sito in Monopoli (BA), in Via Baione, 200, del quale la stessa è titolare in forza dei provvedimenti citati nelle premesse, in conformità al progetto approvato ed alle prescrizioni formulate in sede istruttoria.

Ad ampliamento realizzato, l'impianto avrà la seguente costituzione:

Impianto per la produzione di esteri metilici di oli vegetali (biodiesel) della capacità produttiva di 230.000 t/a:

#### **Serbatoi impianto di produzione di biodiesel**

<b>PRODOTTO</b>	<b>TIPO</b>	<b>CAPACITA'</b> <b>mc.</b>
olio vegetale	fuori terra      metallico	200 materie prime
sodio metilato	fuori terra      metallico	57 materie prime
acido acetico	fuori terra      metallico	40 materie prime
alcool metilico	fuori terra      metallico	230 materie prime
alcool metilico	fuori terra      metallico	230 materie prime
glicerina	fuori terra      metallico	200 intermedi



biodiesel	fuori terra	metallico	200 intermedi
biodiesel/glicerina	fuori terra	metallico	200 intermedi
biodiesel/glicerina	fuori terra	metallico	200 intermedi
biodiesel	fuori terra	metallico	200 intermedi
biodiesel	fuori terra	metallico	200 intermedi
glicerina	fuori terra	metallico	200 intermedi
additivo	fuori terra	metallico	1 additivi
additivo	fuori terra	metallico	15 additivi
additivo	fuori terra	plastica	84 additivi

#### **Serbatoi deposito fiscale**

biodiesel	fuori terra	metallico	600 prodotti finiti
biodiesel	fuori terra	metallico	600 prodotti finiti
biodiesel	fuori terra	metallico	600 prodotti finiti
biodiesel	fuori terra	metallico	600 prodotti finiti
biodiesel	fuori terra	metallico	1500 prodotti finiti
biodiesel	fuori terra	metallico	1500 prodotti finiti



biodiesel	fuori terra	metallico	1500 prodotti finiti
biodiesel	fuori terra	metallico	1500 prodotti finiti
biodiesel	fuori terra	metallico	1500 prodotti finiti
biodiesel	fuori terra	metallico	1500 prodotti finiti
biodiesel	fuori terra	metallico	1500 prodotti finiti
biodiesel	fuori terra	metallico	1500 prodotti finiti
biodiesel	fuori terra	metallico	1500 prodotti finiti
biodiesel	fuori terra	metallico	1500 prodotti finiti
biodiesel	fuori terra	metallico	1500 prodotti finiti
biodiesel	fuori terra	metallico	1500 prodotti finiti
biodiesel	fuori terra	metallico	1500 prodotti finiti
biodiesel	fuori terra	metallico	1500 prodotti finiti
glicerina	fuori terra	metallico	1500 prodotti finiti
glicerina	fuori terra	metallico	1500 prodotti finiti
olio vegetale	fuori terra	metallico	1500 materie prime
olio vegetale	fuori terra	metallico	1500 materie prime



## **Articolo 2**

La Società ITAL BI OIL S.r.l, sotto pena di decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, è tenuta ad ultimare i lavori relativi all'ampliamento dello stoccaggio del deposito sito all'interno dell'impianto di produzione di biodiesel sito in Monopoli (BA) nel minor tempo possibile e, in ogni caso, non oltre due anni a decorrere dalla data del presente decreto, dandone comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico. Eventuali proroghe potranno essere concesse con provvedimento dello stesso Ministero.

## **Articolo 3**

Alle Società è fatto obbligo di tenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di conservazione l'impianto di produzione di biodiesel sito in Monopoli (BA), di cui all'articolo 1.

## **Articolo 4**

La Società, per quanto concerne l'obbligo della scorta di riserva di prodotti petroliferi, è tenuta ad osservare le disposizioni stabilite dal D.Lgs. del 31 dicembre 2012, n. 249.

## **Articolo 5**

La Società non potrà iniziare l'esercizio delle nuove opere prima della verifica definitiva delle stesse da parte di un'apposita Commissione Interministeriale che sarà nominata con successivo decreto di questa Direzione Generale.

La richiesta di verifica dovrà essere inoltrata dalla società al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e per le Infrastrutture Energetiche.

## **Articolo 6**

Restano fermi tutti gli obblighi previsti nelle disposizioni citate nelle premesse, nonché quelli derivanti dalla vigente normativa fiscale, di sicurezza ed ambientale

## **Articolo 7**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da presentarsi entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Roma, 20 APR. 2015

IL DIRETTORE GENERALE  
(ing. Gilberto DiIulce)

